



*Consiglio Nazionale degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori*

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Cod. H24D/p2  
Cod. ML/ne  
Circ. n. 55

CNAPPC  
Prot.: 0000326  
Data: 28/04/2010  
Uscita

Ai Consigli degli Ordini  
degli Architetti, Pianificatori,  
Paesaggisti e Conservatori  
**LORO SEDI**

**OGGETTO: R.D. n. 2537/1925 recante "Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto" - Vigenza.**

Con riferimento alla nostra circolare n. 88 del 4 febbraio scorso, di pari oggetto, alla quale questo Consiglio Nazionale allegava il parere favorevole ricevuto dall'Ufficio Legislativo del Ministero per la Semplificazione Normativa in ordine alla persistente vigenza del Regio Decreto 2537/1925, si rende noto che solo in data 15 aprile 2010 è pervenuto anche il parere del nostro Ministero vigilante, ovvero del Ministero della Giustizia, che era stato richiesto sin dal 22 gennaio scorso.

Nell'allegare alla presente copia della nota pervenuta dal suddetto Ministero che, sostanzialmente, conferma quanto già precedentemente annunciato, si sottolinea, purtroppo, l'impossibilità di questo Consiglio di fornire, in tempi brevi, risposte agli Ordini territoriali, quando necessita il parere preventivo degli organismi istituzionalmente di livello superiore,

Con i migliori saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(arch. Luigi M. MIRIZZI)

All. c.s.:

IL PRESIDENTE  
(arch. Massimo GALLIONE)



# Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

Pos. 4/2-27



m\_dg.LEG.15/04/2010.0002811.U

Al Consiglio nazionale degli architetti,  
pianificatori, paesaggisti e conservatori

Al Consiglio nazionale degli ingegneri

e p.c.

CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI P.P.C.	
Date	Codice
15 APR. 2010	A210

Al Gabinetto del Ministro

Al Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
Direzione generale della giustizia civile

OGGETTO: decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179.

Con riferimento alla nota del 22 gennaio 2010, si rappresenta quanto segue.

Il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 è stato emanato in attuazione dell'art. 14, comma 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246 e contiene l'elenco delle disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore.

Il meccanismo c.d. taglialeggi disciplinato dall'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 investe soltanto le disposizioni contenute in fonti normative di rango primario (la norma fa espresso riferimento alle «disposizioni legislative statali»), con

esclusione quindi delle disposizioni contenute in fonti normative di rango secondario (regolamenti).

Poiché il regio decreto 23 ottobre 1925 contiene disposizioni di rango secondario (come risulta evidente anche dall'epigrafe del provvedimento: «*Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto*») esso non subisce gli effetti abrogativi previsti dall'art. 14, comma 14-ter della legge 28 novembre 2005, n. 246, e deve quindi considerarsi pienamente in vigore.

Il Capo dell'Ufficio legislativo



066879520



4/27-27  
Dr. Mauro Pellegrini  
27.1.10

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI,  
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

CNAPPC  
Prot.: 0000043  
Data: 22/01/2010  
Uscita

CNI  
Prot.: 285  
Data 22/01/2010  
Uscita

Cod. M24D  
Cod. LMDt



On.le Angelino ALFANO  
Ministro della Giustizia

Ministero della Giustizia  
Dipartimenti per gli Affari di Giustizia  
Direzione Generale della Giustizia Civile  
Ufficio III Libere Professioni

Ministero della Giustizia  
Ufficio Legislativo

ROMA

**OGGETTO:** Decreto Legislativo n. 179 del 1° dicembre 2009 recante "Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246".

Gli scriventi Consigli Nazionali, a seguito dell'emanazione del Decreto Legislativo in oggetto, hanno preso attenta visione degli allegati 1 e 2 nei quali vengono elencate, rispettivamente, le disposizioni legislative statali delle quali è indispensabile la permanenza in vigore e le disposizioni legislative sottratte all'effetto abrogativo di cui all'art. 2 del Decreto Legge 22/12/2008 n. 200, convertito nella Legge 18/02/2009, n.9.

In particolare, con nostra grande meraviglia, sicuramente per una svista dovuta dagli estensori del provvedimento, abbiamo rilevato che tra le norme elencate nell'allegato 1 del Dlgs in oggetto non risulta inserito il R.D. n. 2537/1925 recante "Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto".

Si rammenta che tale R.D. è già stato fatto salvo dal D.L. n.200/2008 dal quale, peraltro, a seguito di intervento del Consiglio Nazionale Architetti, erano state espunte altre norme di diretto interesse, quali il D.lgvo n. 382/44 che risulta, invece, inserito nell'allegato 1 del DLgs n.179/09.

Tale dimenticanza provoca un vuoto normativo con ricadute estremamente negative e pericolose per il nostro sistema ordinistico e per l'esercizio delle nostre professioni.



**CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI,  
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI**

**CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

Peraltro, per altre professioni, quali, ad esempio, quelle di avvocato, notaio, biologo, geologo, perito agrario, è stata ribadita, proprio dal D.Lgs n.179/2009, la vigenza delle norme che le regolamentano.

Pertanto, attesa l'importanza che il citato RD 2537/1925 rivestè, in particolare per la gestione delle attività proprie sia dei Consigli territoriali che dei Consigli Nazionali, si chiede, con cortese urgenza e con apposito provvedimento, di voler introdurre la vigenza dello stesso

In attesa di assicurazioni in tal senso, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

**IL PRESIDENTE  
DEL C.N.A.P.P.C.  
(arch. Massimo GALLIONE)**

**IL PRESIDENTE  
DEL C.N.I.  
(ing. Giovanni ROLANDO)**